



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 50

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 5/DDL del 23 marzo 2021)

**DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN
MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO, VIABILITÀ, LAVORI
PUBBLICI, APPALTI, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE ED ACQUE
MINERALI E TERMALI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 25 marzo 2021.

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO, VIABILITÀ, LAVORI PUBBLICI, APPALTI, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE ED ACQUE MINERALI E TERMALI

Relazione:

Le disposizioni statali in materia contabile e di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 hanno modificato l'ambito d'intervento dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, superando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge di contabilità regionale n. 39/2001 che prevede che "la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente".

Nel corso della X legislatura, preso atto che in base alla sopravvenuta disciplina statale, con i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio si possono predisporre solo modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF), si è dato l'avvio all'adozione di disegni di legge di semplificazione, di manutenzione o di adeguamento ordinamentale.

Il superamento dei collegati meramente ordinamentali, privi di riflessi sul bilancio regionale, non ha infatti fatto venir meno l'opportunità e la necessità, di adottare disegni di legge di semplificazione o di manutenzione ordinamentale, senza impatto sul bilancio regionale, contenenti norme dirette a semplificare la normativa regionale vigente o ad adeguarla alla normativa statale sopravvenuta.

Nel 2017 la Giunta regionale ha adottato il primo disegno di legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale, rilevando in tale sede come "l'ordinamento giuridico regionale richiede una costante manutenzione normativa, anche per far fronte alle difficoltà interpretative causate da una legislazione frettolosa e spesso carente quanto a tecnica legislativa, tutti difetti che, insieme ai cambiamenti velocissimi delle esigenze della società civile, generano una precoce obsolescenza normativa che, se non corretta in tempi ragionevoli, può determinare gravi effetti per i cittadini e per le attività economiche".

Il disegno di legge presentato nel 2017, che ha preso il numero di PDL 260, a conclusione dell'iter legislativo è diventato legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 "Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018".

Nel corso dei lavori consiliari che hanno portato all'approvazione della legge regionale 15/2018 è stata rilevato che oltre alla necessità di adottare leggi di semplificazione e di manutenzione ordinamentale propriamente dette, è fortemente sentita l'esigenza di adottare anche disegni di legge che, pur avendo finalità di manutenzione ordinamentale, hanno contenuti discrezionali implicando scelte politiche che necessitano della più ampia discussione seguendo l'ordinario iter di discussione Assembleare, distinti per materie a seconda della competenza delle singole Commissioni consiliari permanenti.

Sulla base di queste considerazioni, dal 2018 la Giunta regionale ha adottato alcuni disegni di legge, con i quali, al fine di rispondere alle nuove richieste di regolamentazione o di adeguamento del quadro normativo esistente, oltre a proporre eventuali norme di semplificazione e di mera manutenzione delle

disposizioni regionali esistenti, sono state proposte nuove norme di adeguamento ordinamentale, in taluni casi anche del tutto innovative rispetto all'ordinamento regionale esistente.

Detti disegni di legge hanno concluso il loro iter con l'approvazione delle seguenti leggi regionali:

- legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di sport e cultura";*
- legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali";*
- legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di tartuficoltura, usi civici, agricoltura, caccia, commercio e piccole e medie imprese";*
- legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all'infanzia";*
- legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2019 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali".*

In sede di adozione del primo disegno di legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale, la Giunta regionale rilevava come tale disegno di legge non poteva certo ritenersi esaustivo dell'opera di necessaria semplificazione e di aggiornamento cui deve tendere la legislazione regionale e in quella sede esplicitava la precisa volontà di continuare anche in futuro, con cadenza possibilmente annuale, "nella delicata, quanto indispensabile, attività di manutenzione, semplificazione ed aggiornamento della normativa regionale, con la finalità di dare ai cittadini ed al sistema economico veneto, strumenti normativi adeguati a consentire di cogliere ogni opportunità che il mercato, ormai globale, offre".

Con il presente disegno di legge, nella consapevolezza che l'attività di manutenzione, semplificazione e di aggiornamento della normativa regionale, deve essere continua e costante, attenta all'esigenza di dare ai settori produttivi e ai cittadini veneti strumenti normativi efficienti ed adeguati, si propone pertanto, in continuità con l'indirizzo seguito nel corso della passata legislatura e facendo tesoro dell'esperienza acquisita, l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, raggruppate per settori omogenei di materie, e nello specifico in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, ambiente, protezione civile ed acque minerali e termali.

Il testo del disegno di legge si compone di n. 25 articoli, accompagnati, singolarmente o per gruppo omogeneo di interventi, da una breve relazione che esplicita le motivazioni della proposta normativa con indicazione dell'Area e della Struttura regionale di riferimento. Il testo si conclude con le disposizioni transitorie e finali.

Il Capo I concernente la normativa regionale in materia di governo del territorio si compone di n. 2 articoli: l'art. 1 interviene sulla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" al fine di chiarire la procedura delle varianti urbanistiche semplificate; l'art.2 contiene una modifica alla legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 riferita al

condono edilizio, per includere tra gli interventi finanziabili, con le risorse introitate, anche i programmi di rigenerazione urbana sostenibile.

Il Capo II contiene disposizioni in materia di viabilità, lavori pubblici e appalti:

- in materia di viabilità, con l'art. 3, si attribuisce alla Giunta regionale la funzione di classificazione di tratti viari, introducendo una nuova previsione nell'art. 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11; nel contempo in relazione alla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 concernente la sicurezza stradale, con l'art. 4 si rideterminano i termini per l'attivazione delle procedure ad evidenza pubblica da parte dei comuni, e con l'art. 5 si introducono tra gli interventi, oggetto di finanziamento, anche le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di itinerari ciclabili turistici;

- in materia di lavori pubblici, si effettuano precisi interventi nell'ambito della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 : in dettaglio con l'art. 6 del disegno di legge viene riscritto il procedimento di approvazione della programmazione triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 4; l'articolo 7 introduce una modifica all'articolo 48 al fine di circoscrivere la procedura di nomina regionale dei collaudatori ai soli lavori di stretta competenza dell'amministrazione regionale; ed infine con l'articolo 8 si adegua la normativa per la realizzazione degli interventi nelle zone classificate sismiche, contenuta nell'articolo 66, alla normativa sopravvenuta, in particolare al D.L. 18 aprile 2019, n. 32;

- in tema di appalti, l'art. 9 introduce ex novo una semplificazione nei procedimenti di pagamento.

Il testo poi comprende un Capo III che contiene n. 2 disposizioni in materia di ambiente. L'art.10, riferito alla gestione dei rifiuti, ove la normativa di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 viene adattata al principio della distinzione tra organi di indirizzo politico e organi di gestione amministrativa. Il medesimo adattamento riguarda anche la disposizione successiva, art. 11 , che novella la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale.

Il successivo Capo IV in relazione alla materia protezione civile prevede un'unica disposizione, l'art. 12 concernente la modifica normativa alla legge regionale 16 febbraio 2018 n. 10 "Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco operativi nella Regione Veneto." al fine di estendere la platea dei beneficiari dei contributi in essa previsti.

Ed infine il Capo V in materia di acque minerali e termali contiene n. 13 articoli con i quali si provvede ad armonizzare l'intera disciplina contenuta nella legge regionale 10 ottobre 1989 n. 40 alla normativa vigente considerato il periodo, risalente nel tempo, di promulgazione.

Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo VI con due disposizioni finali: la prima contiene la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; la seconda norma prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO, VIABILITÀ, LAVORI PUBBLICI, APPALTI, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE ED ACQUE MINERALI E TERMALI

CAPO I - Disposizioni in materia di governo del territorio

Art. 1 - Modifica all'articolo 14 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio."

1. L'articolo 14 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è sostituito dal seguente:

"Articolo 14 bis

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14, il comune adotta e approva secondo le procedure di cui ai commi da 2 a 6 le varianti urbanistiche semplificate al piano di assetto del territorio (PAT) che riguardano:

- a) la rettifica di errori cartografici;*
- b) le modifiche alle norme tecniche di attuazione;*
- c) le modifiche alla perimetrazione degli ambiti territoriali omogenei (ATO) in misura non superiore al 10 per cento in termini di superficie e trasposizioni tra ATO confinanti di potenzialità edificatorie nel limite massimo del 10 per cento di ogni singola categoria funzionale, finalizzate a mutamenti di destinazione d'uso e ad interventi di rigenerazione urbana sostenibile, perseguendo l'integrazione delle funzioni e degli usi compatibili, il pieno utilizzo delle potenzialità insediative dei tessuti urbani esistenti e il contenimento del consumo del suolo;*
- d) l'adeguamento cartografico del PAT al mero recepimento di prescrizioni dei piani urbanistico-territoriali.*

2. Le varianti di cui al comma 1 non possono incidere sulle scelte strategiche, sulle condizioni di sostenibilità e sulle tutele di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), e non possono comportare modifiche al dimensionamento del piano.

3. In luogo della concertazione di cui all'articolo 5, il documento preliminare è inviato, anche con modalità elettroniche o su supporto informatico, ai soggetti indicati dal medesimo articolo, ferma restando la facoltà del comune di attivare le forme di partecipazione che ritiene più opportune.

4. Entro otto giorni dall'adozione, la variante semplificata è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per quindici giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi quindici giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile". Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al comma 2, e contestualmente approva la variante semplificata.

5. Copia integrale della variante semplificata approvata è trasmessa, ai soli fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.

6. La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito informatico del comune.

7. *Il parere di regolarità tecnica dell'atto di approvazione dello strumento urbanistico attesta, tra l'altro, la sussistenza dei requisiti che consentono di avvalersi delle presenti procedure semplificate.*”.

(Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio – Direzione Pianificazione Territoriale)

Relazione

A seguito delle numerose richieste di chiarimenti da parte di comuni e province in ordine alla corretta applicazione dell'articolo 14 bis - introdotto nella legge regionale n. 11/2004 dall'articolo 5 della legge regionale n. 29/2019 -, la Direzione Pianificazione Territoriale ha affrontato la problematica in sede di Tavolo Tecnico Permanente e predisposto un apposito documento quale utile sussidio operativo rivolto agli Enti locali. Tuttavia considerato che le richieste palesano alcuni dubbi circa il procedimento da utilizzare per la variante in questione, si ritiene che solo un intervento normativo, volto a meglio esplicitare le fasi procedurali della disciplina semplificata, possa definitivamente superare dubbi ed incertezze interpretative e garantire la corretta ed uniforme applicazione della disposizione su tutto il territorio regionale.

Riferimenti normativi

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”

Art. 14 bis - Varianti urbanistiche semplificate al piano di assetto del territorio comunale.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14, il comune adotta e approva le varianti urbanistiche semplificate al piano di assetto del territorio (PAT) che riguardano:

- a) la rettifica di errori cartografici;
- b) le modifiche alle norme tecniche di attuazione che non incidono sul dimensionamento o sulle tutele di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del PAT;
- c) le modifiche alla perimetrazione degli ambiti territoriali omogenei (ATO) in misura non superiore al 10 per cento in termini di superficie e trasposizioni tra ATO confinanti di potenzialità edificatorie nel limite massimo del 10 per cento di ogni singola categoria funzionale, finalizzate a mutamenti di destinazione d'uso e ad interventi di rigenerazione urbana sostenibile, perseguendo l'integrazione delle funzioni e degli usi compatibili, il pieno utilizzo delle potenzialità insediative dei tessuti urbani esistenti e il contenimento del consumo del suolo;
- d) l'adeguamento del PAT ad atti di programmazione o pianificazione regionale.

2. Le varianti di cui al comma 1 non possono incidere sulle scelte strategiche, sulle condizioni di sostenibilità e sulle tutele di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), e non possono comportare modifiche al dimensionamento del piano.

3. In luogo della concertazione di cui all'articolo 5, il documento preliminare è inviato, anche con modalità elettroniche o su supporto informatico, ai soggetti indicati dal medesimo articolo, ferma restando la facoltà del comune di attivare le forme di partecipazione che ritiene più opportune.

4. Si applicano le procedure dell'articolo 14 commi 2, 3, 5, 6 e 7; i termini per la pubblicazione e la formulazione di osservazioni sono ridotti della metà.

5. La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito informatico del comune.
6. Sono adottate e approvate dal comune con le procedure previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 14, come integrate dalle disposizioni del comma 7, le varianti che consistono nell'adeguamento cartografico del PAT al mero recepimento di:
- a) prescrizioni di piani urbanistico-territoriali;
 - b) provvedimenti amministrativi costitutivi o modificativi di vincoli aventi efficacia territoriale, fra i quali il recepimento dei contenuti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d);
 - c) disposizioni legislative di carattere prescrittivo.
7. Il consiglio comunale trasmette la variante, entro dieci giorni dalla sua approvazione, alla provincia o alla Città metropolitana di Venezia che, nei quindici giorni dal suo ricevimento, verifica il ricorrere dei presupposti indicati dal comma 6. Trascorso inutilmente detto termine, la variante al PAT si intende approvata e diventa efficace trascorsi cinque giorni dalla sua pubblicazione, effettuata con le modalità di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".
8. Il parere di regolarità tecnica dell'atto di approvazione dello strumento urbanistico attesta, tra l'altro, la sussistenza dei requisiti che consentono di avvalersi delle presenti procedure semplificate.

Art. 2 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 "Disposizioni in materia di condono edilizio."

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 è inserito il seguente:

"1 ter. La Regione, con le risorse di cui al comma 1, può finanziare le spese di progettazione degli interventi previsti nei programmi di rigenerazione urbana sostenibile, promossi dai comuni singoli o associati, approvati ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio'."

(Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio - Direzione Pianificazione Territoriale)

Relazione

All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 05/11/2004, n. 21, è stabilito che la Regione del Veneto destini quanto introiettato a titolo di incremento dell'oblazione per il condono edilizio per le politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati e compromessi da fenomeni di abusivismo edilizio, ovvero per i rilievi aerofotogrammetrici previsti dall'articolo 23 della legge n. 47 del 1985.

Al successivo comma 1 bis del medesimo articolo, è stata altresì prevista la possibilità di utilizzare le entrate derivanti dal versamento dell'incremento dell'oblazione regionale a interventi di valorizzazione e restauro paesaggistico, previa individuazione, da parte della Giunta Regionale dei siti di interesse regionale sui quali realizzare tali interventi.

Con l'aggiunta del comma 1 ter all'articolo 4 della L.R. 21/2004, si propone di includere tra interventi finanziabili con la medesima legge anche gli interventi previsti nei programmi di rigenerazione urbana sostenibile, promossi dai comuni singoli o associati, approvati ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, trasferendo ai Comuni contributi per le spese di progettazione degli stessi interventi.

Riferimenti normativi

Legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 "Disposizioni in materia di condono edilizio" Art. 4 – Determinazione dell'oblazione e degli oneri concessori.

1. La misura dell'oblazione prevista dalla legge sul condono è incrementata del 5 per cento e, nelle ipotesi previste dell'articolo 3, comma 3, del 10 per cento. L'incremento dell'oblazione è versato alla Regione che la destina per politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati e compromessi da fenomeni di abusivismo edilizio, ovvero per i rilievi aerofotogrammetrici previsti dall'articolo 23 della legge n. 47 del 1985.

1 bis. La Regione può, altresì, destinare l'incremento dell'oblazione di cui al comma 1 ad interventi di valorizzazione e restauro paesaggistico. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i siti di interesse regionale sui quali realizzare tali interventi.

2. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso senza opere la misura dell'oblazione è calcolata con le seguenti modalità:

a) per gli immobili con superficie fino a 100 metri quadrati, è esclusivamente quella prevista per la tipologia 6 della tabella C allegata alla legge sul condono;

b) per gli immobili con superficie superiore a 100 metri quadrati, è quella prevista per la tipologia 6 fino a 100 metri quadrati e, per la parte eccedente, in ragione dei metri quadrati interessati dal mutamento di destinazione d'uso, quella prevista per la tipologia 3 della medesima tabella C.

3. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso con opere la misura dell'oblazione è quella prevista per la tipologia 3 della tabella C allegata alla legge sul condono.

4. Anche nei casi previsti ai commi 2 e 3 l'oblazione è incrementata ai sensi del comma 1.

5. Gli oneri concessori sono quelli stabiliti dalle tabelle comunali che, qualora di importo inferiore a quanto previsto a titolo di anticipazione dalla tabella D allegata alla legge sul condono, possono essere incrementati dal comune fino a tale importo.

6. Gli oneri concessori sono dovuti indipendentemente dall'epoca di realizzazione degli abusi e da eventuali esenzioni soggettive.

Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio'".

Art. 7 - Rigenerazione urbana sostenibile.

1. Sulla base dei criteri e degli obiettivi di recupero indicati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b):

a) il piano di assetto del territorio (PAT) individua gli ambiti urbani di rigenerazione assoggettabili a programmi di rigenerazione urbana sostenibile;

b) il piano degli interventi (PI), con apposita scheda, individua il perimetro dell'ambito assoggettato a un programma di rigenerazione urbana sostenibile dando

gli indirizzi per la sua attuazione, ivi comprese le modalità di trasferimento di eventuali attività improprie, le destinazioni d'uso incompatibili e le misure necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi di rigenerazione.

2. I progetti degli interventi per l'attuazione dei programmi di rigenerazione prevedono lo sviluppo di tipologie edilizie urbane a basso impatto energetico e ambientale, la pluralità di funzioni e la qualità architettonica degli edifici e degli spazi pubblici.

3. A seguito della individuazione degli ambiti di cui al comma 1, i soggetti pubblici o privati aventi titolo presentano all'amministrazione comunale una proposta di programma di rigenerazione urbana sostenibile, al fine di verificarne la coerenza con gli indirizzi, i criteri e gli obiettivi indicati nelle schede contenute nel PI. Il programma è corredato dalla seguente documentazione:

a) l'indicazione delle proposte progettuali di massima, eventualmente suddivise in singole fasi di attuazione, nelle quali siano evidenziati gli ambiti di intervento unitario, le eventuali misure compensative volte a garantire l'invarianza idraulica, valutando, ove necessario, il potenziamento idraulico nella trasformazione del territorio, le deroghe allo strumento urbanistico generale eventualmente necessarie per l'attuazione degli interventi, fermo restando il rispetto del dimensionamento del PAT, nonché le modalità di impiego degli eventuali crediti edilizi riconosciuti per il trasferimento delle attività improprie;

b) la relazione tecnico-illustrativa, contenente la descrizione delle finalità specifiche del programma di rigenerazione e degli interventi preordinati al loro conseguimento, nonché l'indicazione dei tempi di attuazione, degli elementi qualitativi e dei risultati attesi;

c) la relazione economica, contenente un piano economico-finanziario di massima, che illustra costi e benefici attesi, con particolare riferimento alle modalità e ai tempi di realizzazione degli interventi previsti, alle fonti di finanziamento, alla sostenibilità economica dell'intero programma o delle singole fasi di attuazione;

d) uno schema di accordo con l'indicazione degli impegni assunti dai soggetti interessati, delle forme di coordinamento, delle modalità di monitoraggio periodico dello stato di attuazione del programma.

4. I programmi di rigenerazione urbana sostenibile sono promossi dai comuni, singoli o associati, e sono approvati, in quanto di interesse regionale, mediante accordo di programma ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione" e dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010"; l'approvazione degli stessi costituisce presupposto per l'accesso al fondo regionale di cui all'articolo 10.

5. Nell'accordo di programma le parti pubbliche possono prevedere forme di cofinanziamento ed incentivi, inclusa la riduzione del contributo di costruzione.

6. I programmi di rigenerazione urbana sostenibile hanno titolo preferenziale per l'attribuzione di finanziamenti regionali e per la partecipazione a bandi di finanziamento a regia regionale.

CAPO II - Disposizioni in materia di viabilità, lavori pubblici e appalti

Art. 3 - Modifiche all'articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie locali in

attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.” e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, sono inseriti i seguenti:

“3 bis. Con riferimento ai tratti viari non classificati, la Giunta regionale provvede alla classificazione dei medesimi in regionali, provinciali o comunali, in conformità all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, sentita la commissione consiliare competente che, previa consultazione degli enti locali interessati dalla classificazione, si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorso il quale si prescinde dal parere.

3 ter. L’accatastamento dei tratti viari di cui al comma 3 bis deve corrispondere alla classificazione attribuita, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992.”.

(Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio – Direzione Infrastrutture e Trasporti)

Relazione

In breve l’articolo pone in capo al Presidente della Giunta la competenza alla classificazione stradale solo per determinate fattispecie (in particolare qualora manchi l’accordo fra Province e Comuni sulla classificazione dei tratti viari).

E tuttavia non specifica quale sia l’organo competente in via residuale, rinviando così tacitamente al disposto dell’art. 33, commi 2 e 3, lett. q) dello Statuto per cui la competenza residuale degli atti e dei regolamenti verte in capo al Consiglio regionale, il cui iter d’approvazione dei propri provvedimenti risulta molto più dilatato e complesso rispetto a quello della Giunta regionale.

Considerato che la classificazione delle strade ha un carattere maggiormente tecnico, essendo le caratteristiche dei tratti viari stabiliti dal Codice della Strada, si ritiene un’utile semplificazione porre in capo alla Giunta regionale la competenza generale in materia di classificazioni. Tale scelta è stata peraltro appoggiata anche da altre Regioni, ad esempio la confinante Lombardia, che all’art. 3, Classificazione della rete viaria, della L.R. 9/2001, “Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale” stabilisce che:

“[...]

1 bis. La Giunta regionale provvede ad adeguare la classificazione funzionale di cui al presente articolo in relazione alle modifiche intervenute nella rete viaria del territorio regionale.

[...] 3. La classificazione delle strade provinciali, ivi comprese quelle appartenenti alla rete di interesse regionale, è proposta dalle province competenti in applicazione dei criteri di classificazione di cui al comma 1 ed approvata con deliberazione della Giunta regionale. [...]”.

Tuttavia, cercando un punto di equilibrio e di possibile raccordo tra l’attuale versione dell’articolato e quella proposta, l’azione della Giunta potrebbe veder comunque coinvolto il Consiglio regionale attraverso il parere della competente Commissione consiliare, il quale dovrebbe esprimersi in un termine congruo per garantire da un lato un’istruttoria ponderata da parte dei consiglieri, così come dall’altro garantire un procedimento celere e non troppo complesso.

A ciò si aggiunga che, onde prevenire a livello istituzionale, possibili conflitti tra le decisioni della Regione e l'orientamento degli Enti locali, che potrebbero vedersi assegnare tratti viari nonostante una loro opposizione, si ritiene utile che la Commissione senta gli Enti locali interessati dalla classificazione, in modo da prevenire, nei limiti del possibile, il possibile contenzioso.

La classificazione/declassificazione ha un precipitato importante sul territorio, soprattutto nel prossimo futuro, dove si prevedono vari cambi di competenze su molti tratti viari che interessano la Regione del Veneto e che necessiteranno di un procedimento snello e equilibrato che non crei conflitti nel territorio ma sia un mezzo di certezza nei rapporti giuridici fra Enti proprietari delle strade e utenza.

A ciò va aggiunto che le incertezze sulla classificazione e l'accatastamento di alcuni tratti viari hanno dato origine a continui e dispendiosi contenziosi con Enti pubblici e soggetti privati, i quali in virtù della mera proprietà dei mappali in capo alla Regione sono teoricamente titolati a richiedere alla stessa Amministrazione regionale prestazioni o indennizzi dovuti a danni subiti in quei tratti.

Riferimenti normativi

Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

“Art. 94 - Funzioni amministrative degli enti locali.

1. Sulla rete viaria di cui all'articolo 93 le province esercitano le funzioni relative alla gestione, alla manutenzione ed alla vigilanza, nonché alla progettazione e costruzione, fatte salve le previsioni di cui agli articoli 95, comma 4, 96 e 97.

2. Sono delegate alle province ed ai comuni le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di rispettiva competenza.

2 bis. Qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 non vi sia accordo tra provincia e comune, provvede il Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia.

3. Alla classificazione e declassificazione della rete viaria interprovinciale provvede il Presidente della Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285 “Nuovo codice della strada”, e successive modificazioni, per lo svolgimento delle gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale nonché di quelle con veicoli a motore, è rilasciata:

a) dal comune nel cui territorio ha luogo la partenza, qualora le gare si svolgano unicamente su strade comunali;

b) dalla provincia nel cui territorio ha luogo la partenza in tutti gli altri casi.

4 bis. Nel caso di attraversamento di strade di competenza di più enti, l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, acquisisce i nulla-osta degli altri enti.

4 ter. L'autorizzazione di cui al comma 4 è comunicata tempestivamente alle autorità di pubblica sicurezza.

4 quater. La Giunta regionale può emanare le direttive necessarie a garantire l'uniformità delle procedure di rilascio delle autorizzazioni.”

**Art. 4 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39
"Interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale.**

1. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 le parole: "*diciotto mesi*" sono sostituite dalle seguenti: "*trenta mesi*".

(Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio – Direzione Infrastrutture e Trasporti)

Relazione

Il presente articolo prevede una modifica del termine di diciotto mesi previsto dalla norma vigente per dare avvio alle procedure di affidamento dei lavori dell'intervento oggetto di finanziamento. La modifica, che porta il termine a trenta mesi, si rende necessaria per consentire più agevolmente ai comuni di poter beneficiare delle risorse previste dalla norma per evitare gravi conseguenze, in caso di revoca, non solo per le amministrazioni comunali, e quindi per il territorio da queste amministrato, ma anche per le imprese e i cittadini interessati dalle opere da realizzare.

Riferimenti normativi

Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale"

Art. 9 - Interventi per la sicurezza sulle strade comunali e sulla mobilità comunale.

1. La Giunta regionale provvede, nei limiti delle risorse annualmente destinate, al finanziamento degli interventi per la sicurezza stradale e per la mobilità comunale nei settori di cui all'articolo 3 nella misura massima dell'ottanta per cento della spesa prevista, ivi compresa l'eventuale necessaria acquisizione all'uso pubblico di strade private. Una quota fino al venti per cento delle risorse destinate è riservata agli interventi che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, considera urgenti ed indifferibili per motivi di sicurezza e/o funzionalità della rete stradale.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio, i criteri di assegnazione dei contributi di cui al comma 1 ai fini della predisposizione del relativo bando, nel rispetto dei seguenti principi:

a) sono prioritari gli interventi su tratti stradali che, sulla base dei dati in disponibilità della Giunta, hanno registrato elevati tassi di sinistrosità in un congruo periodo di tempo ovvero che presentano profili di particolare pericolosità, debitamente documentata nella relazione di cui al comma 3, lettera b);

b) sono prioritari gli interventi con progetto definitivo e/o esecutivo, ferma restando l'ammissibilità anche degli interventi con progetto preliminare.

2 bis. In sede di definizione dei criteri di cui al comma 2 può essere previsto, per l'anno successivo, lo scorrimento della graduatoria degli interventi ammissibili.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) del bando di cui al comma 2, i comuni interessati presentano alla Giunta regionale domanda di ammissione al finanziamento corredata almeno da:

a) il provvedimento comunale di approvazione del progetto da realizzare;

b) una dettagliata relazione sull'intervento che, per gli interventi di cui al comma 2, lettera a), contenga altresì i dati relativi alla sinistrosità e/o pericolosità del tratto

stradale interessato, nonché quelli utili a valutarne la riduzione a seguito della realizzazione dei lavori.

4. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua gli interventi ammissibili al finanziamento nonché l'entità del contributo assegnato agli interventi ammessi.

5. Per la realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel BUR, la Giunta regionale promuove la conclusione di un accordo di programma, secondo le procedure di cui all' articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, cui possono partecipare eventuali altri soggetti interessati; nell'accordo di programma sono definiti tempi, costi e modalità di realizzazione degli interventi e di erogazione del contributo.

6. I comuni interessati, entro diciotto mesi dalla conclusione dell'accordo di programma di cui al comma 5, devono comunicare alla struttura regionale competente in materia di viabilità, a pena di decadenza dal contributo, di aver dato avvio alla procedura pubblica per l'affidamento dei lavori.

7. Ciascun comune destinatario del contributo deve fornire alla Giunta regionale, almeno le seguenti informazioni:

- a) ragione sociale della ditta incaricata dei lavori e dei principali eventuali subappaltatori;
- b) data di inizio dei lavori;
- c) data di fine dei lavori;
- d) data di collaudo dell'opera o del certificato di regolare esecuzione;
- e) tutte le eventuali modifiche al progetto originario, con indicazione delle ragioni che le hanno rese necessarie nonché dei relativi maggiori o minori oneri;
- f) eventuali date di chiusura e di riapertura dei tratti stradali interessati dai lavori.

8. Le informazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 7 devono essere comunicate alla Giunta regionale entro e non oltre sessanta giorni dal loro verificarsi, pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al venti per cento del contributo assegnato.

9. Entro il 28 febbraio di ogni anno, la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione sullo stato di avanzamento di ciascun progetto finanziato negli esercizi precedenti e non ancora concluso, nonché sugli interventi conclusi nell'esercizio precedente.

Art. 5 - Modifica all'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”.

1. Alla fine della lettera e) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 sono aggiunte le parole: *“e alle relative attività di manutenzione ordinaria e straordinaria”*.

(Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio – Direzione Infrastrutture e Trasporti)

Relazione

Il presente articolo prevede di inserire tra le iniziative a carico della Regione, di cui all'art. 13 della Legge Regionale n. 39/91, quella relativa all'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle piste ciclabili.

La manutenzione, ordinaria e straordinaria, di una pista ciclabile costituisce un'attività essenziale nel processo di gestione di un sistema di mobilità ecosostenibile, quale quella ciclistica, che non deve essere sottovalutata se si vuole garantire che le infrastrutture realizzate possano realmente funzionare e raggiungere gli obiettivi per cui sono state progettate. Curare l'aspetto della manutenzione potrà migliorare la mobilità dei cittadini, favorendo percorsi alternativi e sicuri per chi sceglie di spostarsi in bici o a piedi.

Con l'inserimento di tale azione, la Regione potrà programmare interventi di manutenzione delle infrastrutture ciclabili con possibilità di conferire a tale attività risorse del bilancio regionale e risorse che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha in programma di riservare a tale attività.

Riferimenti normativi

Legge regionale n. 39 del 30 dicembre 1991 "Interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale".

Art. 13 - Iniziative della Regione.

1. La Regione, direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici o privati, provvede:

a) a redigere il piano regionale delle piste ciclabili sulla base dei progetti presentati dai comuni, limitatamente alla viabilità comunale, e dalle province con riguardo alla mobilità provinciale e al collegamento fra centri appartenenti a diversi comuni, nonché tenendo conto dei progetti e/o proposte delle associazioni culturali e sportive;

b) alla individuazione dei tracciati ferroviari dismessi e dei percorsi arginali utilizzabili a tal fine e di programmare la realizzazione di itinerari ciclabili ad uso turistico seguendo i tracciati medesimi;

c) alla redazione di cartografia specializzata, attivazione presso gli enti preposti al turismo, di servizi di informazione per cicloturistici;

d) alla realizzazione di conferenze attività culturali ed iniziative educative atte a promuovere la conversione dal trasporto motorizzato a quello ciclistico;

e) alla progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili turistici e delle infrastrutture ad essi connesse;

f) alla realizzazione di intese con le Ferrovie dello stato SpA al fine di promuovere l'intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare con la dislocazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenze delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto della bicicletta al seguito;

g) alla realizzazione di intese con le aziende di trasporto pubblico o in connessione per l'integrazione fra detto trasporto e l'uso della bicicletta, nonché predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici.

2. Il piano regionale delle piste ciclabili è parte integrante del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) ed è approvato come variante dello stesso, con la procedura prevista dalla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche."

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: *“Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale adotta,”* sono sostituite dalle seguenti: *“In coerenza con la legge di bilancio la Giunta regionale approva,”*;

b) le parole: *“dell’anno successivo”* sono sostituite dalle seguenti: *“della prima annualità”*.

2. Il comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è abrogato.

3. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, le parole: *“approvati dal Consiglio regionale e pubblicati, secondo le modalità e nei termini disciplinati con regolamento della Giunta regionale nel rispetto dei principi”* sono sostituite dalle seguenti: *“. Successivamente alla adozione, il Programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e l’Elenco annuale dei lavori sono inviati al Consiglio regionale e pubblicati sul profilo del committente. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente la Giunta regionale approva definitivamente il Programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e l’Elenco annuale dei lavori, secondo le modalità e nei termini”*.

4. Al comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: *“possono essere”* sono sostituite dalla seguente: *“sono”*;

b) le parole: *“sentita la competente Commissione consiliare, conseguentemente a finanziamenti pubblici non accertati al momento dell’approvazione di tali atti da parte del Consiglio regionale”* sono sostituite dalle seguenti: *“secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia di contratti pubblici di lavori”*.

5. I commi 5 e 7 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono abrogati.

(Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio – Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia)

Relazione

La proposta di modifica dell’art. 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è intesa ad uniformare la normativa regionale alla normativa statale nel frattempo intervenuta.

In tal senso è stato soppresso il riferimento temporale del 30 settembre di ogni anno, atteso che la normativa statale in materia di contratti pubblici di lavori prevede che il Programma sia approvato in coerenza con il bilancio. Pertanto, il comma 1 dell’art.21, del codice, disponendo la necessaria coerenza fra il programma e il bilancio, indica implicitamente che l’approvazione del primo non possa precedere quella del secondo.

Con riferimento a quanto sopra, si propone la soppressione del comma 1 bis atteso che la programmazione non è più un atto prodromico al bilancio ma successivo allo stesso, per cui si tratterebbe di una mera presa d’atto da parte della Giunta di un atto di programmazione già approvato e pubblicato dagli enti.

Anche la modifica del comma 3 e la soppressione del comma 5 e conseguentemente del comma 7 che ne estende l’applicazione, sono finalizzate ad adattare la norma regionale a quella statale. La normativa statale e i relativi atti di attuazione consentono, infatti, la variazione del Programma in corso d’anno qualora le modifiche riguardino:

a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale;

- b) l'aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
- c) l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
- d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive;
- e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

La norma vigente dispone inoltre che il Programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e l'Elenco annuale dei lavori sia adottato dalla Giunta regionale e successivamente approvato dal Consiglio Regionale.

Con la modifica in commento si dispone che il Programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e l'Elenco annuale, siano adottati e approvati dalla Giunta Regionale.

Ciò in quanto, disponendo, come già detto, che il Programma debba essere elaborato in coerenza con la legge di bilancio che corrisponde all'obbligo della previsione in bilancio della copertura finanziaria necessaria alla realizzazione dei lavori, lo stesso risulta un documento di programmazione tecnica che attua quanto già deciso dal Consiglio regionale in occasione dell'approvazione del bilancio regionale.

Detta impostazione si colloca altresì in un contesto normativo che prevede da un lato una tempistica ben definita e dall'altro la necessità di disporre di una programmazione approvata per poter dar corso alle procedure di gara.

Tale modifica si rende pertanto necessaria anche per superare le difficoltà di ordine gestionale determinate dalla ritardata o mancata approvazione del programma triennale.

Riferimenti normativi

Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

Art. 4 – Strumenti di programmazione dei lavori pubblici

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale adotta, per i lavori pubblici di competenza regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1) di singolo importo pari o superiore a 100.000,00 euro, il programma triennale (Programma triennale) e i suoi aggiornamenti annuali, nonché l'elenco dei lavori da realizzare nel corso dell'anno successivo (Elenco annuale dei lavori). Il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori di cui al primo periodo sono predisposti dalla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, su proposta delle strutture regionali specificamente interessate.

1 bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 5), trasmettono alla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici il proprio programma ed elenco annuale dei lavori pubblici approvati, entro trenta giorni dall'approvazione; la Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni ne prende atto e li trasmette, entro trenta giorni, alla competente commissione consiliare.

1 ter. Per gli interventi di importo dell'investimento superiore a 5.000.000 euro e per gli interventi di qualunque importo da realizzare mediante forme di partenariato

pubblico- privato previste dalla vigente normativa statale in materia di contratti pubblici, il relativo inserimento negli elenchi annuali di cui ai commi 1 e 1 bis è subordinato alla valutazione, da parte del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui all'articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", sotto il profilo della sostenibilità economica finanziaria dell'intervento.

2. Il Programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e l'Elenco annuale dei lavori sono adottati dalla Giunta regionale, approvati dal Consiglio regionale e pubblicati, secondo le modalità e nei termini disciplinati con regolamento della Giunta regionale nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia di contratti pubblici di lavori.

3. Successive modifiche, tanto al Programma triennale quanto all'Elenco annuale dei lavori, possono essere approvate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare, conseguentemente a finanziamenti pubblici non accertati al momento dell'approvazione di tali atti da parte del Consiglio regionale.

4. Possono essere sempre realizzati interventi, anche non inclusi nel Programma triennale e nell'Elenco annuale dei lavori, imposti da eventi imprevedibili o calamitosi.

5. Non costituiscono modifiche all'Elenco annuale dei lavori, le variazioni ai lavori programmati contenute entro una percentuale del venti per cento dell'importo complessivo di ciascun settore del Programma triennale.

6. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) che, ai sensi della normativa statale in materia di contratti pubblici di lavori, sono tenuti alla programmazione triennale dei lavori pubblici di propria competenza approvano le necessarie modifiche al proprio Programma triennale ed all'Elenco annuale dei lavori, in conseguenza di finanziamenti pubblici non accertati al momento dell'approvazione di tali atti da parte dell'organo a ciò competente e realizzano interventi, anche non inclusi nel proprio Programma triennale e nell'Elenco annuale dei lavori, imposti da eventi imprevedibili o calamitosi.

7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai soggetti di cui al comma 6.

8. Il Programma triennale delle opere di competenza regionale è redatto in conformità alle linee di indirizzo del piano di attuazione e spesa, previsto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, "Nuove norme sulla programmazione".

9. Gli strumenti di programmazione dei lavori pubblici di competenza regionale e, ove previsti, per gli altri lavori pubblici di interesse regionale sono predisposti sulla base della documentazione prevista dalla normativa statale in materia di contratti pubblici di lavori. Per i lavori di manutenzione è in ogni caso sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

9 bis. Per la predisposizione da parte delle strutture regionali degli strumenti di programmazione di cui al presente articolo, la Giunta regionale destina specifiche risorse ai sensi dell'articolo 11, qualora si renda necessario ricorrere all'affidamento all'esterno del servizio di elaborazione della necessaria documentazione prevista dalla vigente legislazione in materia di programmazione dei lavori pubblici.

**Art. 7 - Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
"Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per
le costruzioni in zone classificate sismiche."**

1. Al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla fine del numero 1 della lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: "di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1)";
- b) i numeri 2) e 3) della lettera a) sono abrogati;
- c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) dalla stazione appaltante per i lavori di interesse regionale diversi da quelli di cui al numero 1) della lettera a)."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, come modificate dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai contratti di lavori pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia già stata presentata la richiesta di nomina del collaudatore all'amministrazione regionale.

(Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio – Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia)

Relazione

La proposta normativa è finalizzata ad adeguare le disposizioni regionali regolanti la nomina dell'organo di collaudo alle nuove disposizioni in materia dettate al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50). In base a tale proposta, pertanto, l'individuazione del collaudatore rimane in capo all'Amministrazione regionale esclusivamente per i lavori di competenza individuati all'articolo 2, comma 2, lettera a),

n. 1) vale a dire per i lavori di stretta competenza dell'amministrazione regionale.

Riferimenti normativi

Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

Art. 48 – Nomina dei collaudatori.

1. Fatti salvi gli incarichi di collaudo che determinino un compenso di importo pari o superiore alla soglia comunitaria per l'affidamento dei servizi, per i quali si procede secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia, gli incarichi di collaudo sono affidati ai soggetti iscritti nell'elenco regionale dei collaudatori:

- a) dal Presidente della Giunta regionale, o assessore da questi delegato:
 - 1) per i lavori pubblici di competenza regionale;
 - 2) per i lavori fruenti di finanziamento regionale non inferiore al cinquanta per cento dell'importo ammesso a contributo;
 - 3) per lavori strumentali allo svolgimento di attività esercitate sul mercato, a prezzi o tariffe amministrati, contrattati o predeterminati i cui progetti sono approvati dalla Regione, dalla provincia o dall'Autorità di cui alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 ;
- b) dall'amministrazione aggiudicatrice, in caso di lavori pubblici fruenti di contributo regionale inferiore al cinquanta per cento, ovvero in caso di lavori non fruenti di contributi regionali.

1 bis. Per gli incarichi di collaudo disciplinati dalla presente legge si applicano i criteri di affidamento e le condizioni di pubblicità previsti dall'articolo 9, commi 1 e 2.

2. Per opere di particolare rilevanza tecnica o amministrativa è nominata una commissione di collaudo, costituita da due o tre componenti, con carattere di collegio perfetto e presieduta da un ingegnere od architetto iscritto nella sezione dei collaudatori tecnici.

3. I collaudatori sono nominati entro sessanta giorni dalla data di consegna dei lavori, sulla base dei seguenti criteri:

- a) professionalità ed esperienza acquisita in relazione alla tipologia di opera da collaudare;
- b) importo e complessità dei lavori;
- c) rotazione degli incarichi.

4. Non possono essere nominati collaudatori i soggetti che hanno svolto attività di progettazione, direzione, vigilanza, controllo e esecuzione dei lavori da collaudare, o che hanno avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con l'esecutore dei lavori, anche in qualità di subappaltatore.

5. Con cadenza annuale sono rese pubbliche le liste degli incarichi di collaudo.

6. Al fine di garantire la trasparenza dei procedimenti, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce con proprio provvedimento, fatti salvi i criteri di cui al comma 3, ulteriori criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di collaudo. La commissione esprime il parere entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento, trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

7. Fino all'approvazione del provvedimento di cui al comma precedente non possono essere nominati collaudatori coloro che a vario titolo, o in sede istruttoria o in sede di espressione di parere hanno preso parte al procedimento di approvazione dell'opera.

Art. 2 – Definizione di lavori pubblici di interesse regionale.

1. Sono lavori pubblici di interesse regionale quelli da realizzarsi nel territorio regionale, di competenza delle amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 2, con esclusione dei lavori pubblici programmati, approvati ed affidati dalle amministrazioni statali e di quelli concernenti le infrastrutture strategiche, gli (5) insediamenti produttivi strategici e le infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”.

2. I lavori pubblici di interesse regionale si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) lavori pubblici di competenza regionale, la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetta ad uno dei seguenti soggetti:
 - 1) alla Regione, attraverso le strutture regionali specificamente interessate;
 - 2) alle unità locali socio-sanitarie, alle aziende ospedaliere, ai soggetti gestori delle residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili (RSA), limitatamente ai lavori pubblici da realizzare per dette RSA;
 - 3) a enti dipendenti dalla Regione
 - 4) omissis
 - 5) ai consorzi di bonifica e alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), qualora realizzino opere fruente, in tutto o in parte, di contributo regionale,

statale o comunitario. Alle ATER non si applicano le disposizioni dell'articolo 25 della presente legge;

b) lavori pubblici di competenza di altri soggetti pubblici diversi da quelli di cui alla lett. a), la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetta ad uno dei seguenti soggetti:

1) agli enti locali;

2) agli altri enti pubblici, compresi quelli economici;

3) agli organismi di diritto pubblico;

4) ai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), e g) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

c) i lavori realizzati da privati e assistiti almeno con il venti per cento dal contributo finanziario dei soggetti di cui alle lettere a) e b). Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai predetti lavori limitatamente agli articoli 41, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 65, 66 e 67;

d) i lavori realizzati da privati e strumentali alle attività esercitate sul mercato a prezzi o tariffe amministrati, contrattati, predeterminati nonché i lavori realizzati da società di capitali a partecipazione pubblica della Regione.

d bis) lavori di competenza delle autorità d'ambito di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e lavori affidati dai soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato previsti dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 "Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994,

n. 36", in relazione ai quali la programmazione ed approvazione dei progetti preliminari e definitivi spetta alle autorità d'ambito territoriale ottimale individuate dalla legge medesima;

d ter) i lavori realizzati dai privati in attuazione degli accordi tra soggetti pubblici e privati previsti dall'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni; ai predetti lavori si applicano le disposizioni in materia di progettazione e direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori di cui alla presente legge e alla vigente normativa statale.

3. Sono altresì lavori pubblici di competenza regionale quelli dichiarati tali con legge regionale o con provvedimento della Giunta regionale, nonché i lavori pubblici di cui all'articolo 60, comma 2, una volta inclusi nel programma triennale di cui all'articolo 4 in quanto ritenuti strategici ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Regione.

Art. 8 - Modifiche all'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche."

1. Al comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 le parole: "*concessione edilizia*" sono sostituite dalle seguenti: "*acquisizione del titolo abilitativo edilizio*" e le parole: "*dall'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"*" sono sostituite dalle seguenti: "*dall'articolo 93 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"*".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale. 7 novembre 2003, n. 27 è inserito il seguente:

“1 bis. Il progetto di cui al comma 1 deve essere corredato dall'asseverazione del progettista di cui all'articolo 93, comma 4 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta anche dal collaudatore statico se previsto.”

3. Il comma 2 dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è abrogato.

4. Il comma 4 dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

“4. Il deposito del progetto di cui al comma 1 costituisce altresì denuncia ai sensi dell'articolo 65 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.”

5. Il comma 5 dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

“5. Il comune trasmette sollecitamente alla struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici e difesa del suolo, con l'eccezione delle zone a bassa sismicità l'elenco complessivo dei progetti depositati ai sensi del comma 1 e i progetti relativi ad opere rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 94-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché quelli relativi agli interventi da sottoporre a controllo a campione individuati con provvedimento della Giunta regionale.”

6. Il comma 6 dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

“6. In applicazione dell'articolo 20, primo comma della legge 10 dicembre 1981, n. 741, le strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del suolo provvedono ad effettuare il controllo dei progetti, rilasciando l'autorizzazione all'inizio dei lavori di cui agli articoli 61 e 94 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 secondo le modalità di seguito espresse. Gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera a) non possono iniziare senza preventiva autorizzazione da rilasciarsi secondo le modalità di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 94 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), anche ricompresi negli abitati da consolidare di cui all'articolo 61 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il controllo dei progetti avviene con metodo a campione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale e per tali interventi, ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 4, non è necessaria l'autorizzazione preventiva per l'inizio dei lavori. A seguito dell'esito positivo del controllo a campione verrà rilasciata l'autorizzazione alla prosecuzione dei lavori. Nel caso di esito negativo i lavori dovranno essere sospesi sino ad avvenuta regolarizzazione della documentazione e successivo rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori. In caso di accertato mancato rispetto delle condizioni riportate nell'asseverazione di cui al comma 1bis, l'ufficio istruttore fa segnalazione all'albo professionale del tecnico progettista e del collaudatore statico se previsto, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.”

7. Dopo il comma 6 ter dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono aggiunti i seguenti:

“6 quater. Le autorizzazioni previste dalle disposizioni di cui al comma 6 non si applicano agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità

di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come definiti dalla Giunta regionale.

6 quinquies. La Giunta regionale, previo parere della Commissione sismica regionale di cui all'articolo 67, può precisare le caratteristiche delle costruzioni rientranti nelle varie tipologie di interventi e le ulteriori ipotesi di varianti non sostanziali rispetto a quanto già disposto dal decreto ministeriale 30 aprile 2020 "Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93". La Giunta regionale definisce altresì le modalità per l'effettuazione dei controlli a campione per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e l'aggiornamento della modulistica."

8. Il comma 8 dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

"8. La vigilanza sulle costruzioni di cui al presente Capo è disciplinata dalle norme riportate nella Parte II, Capo II, Sezione II e nella Parte II, Capo IV, Sezione III del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380".

(Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Difesa del suolo)

Relazione

L'art. 3 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» è intervenuto con modifiche di rilevante entità sui procedimenti autorizzativi relativi agli interventi edilizi nelle località sismiche di cui al Capo IV, articoli dall'83 al 106 del Testo Unico (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

L'art. 3 del citato D.L. n. 32/2019 ha in particolare modificato le categorie di opere soggette a controllo e le relative modalità di effettuazione dei controlli, rispetto al previgente contenuto normativo regionale in materia di sismica, ovvero l'art. 66 L.R. n. 27/2003.

Ulteriori modifiche procedurali sono state inoltre introdotte dall'art. 10, comma 1, lett. p- bis, p-ter e p-quater del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Con DGR n. 1848/2019 si sono confermate per il periodo transitorio fino all'entrata in vigore delle Linee guida di cui all'art. 94-bis, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, le procedure autorizzative "sismiche" di cui alla DGR n. 2122/2005.

Con DM 30 aprile 2020 (G.U. n. 124 del 15.05.2020) sono state pubblicate dette linee guida, rendendo quindi necessario, al fine di razionalizzare e semplificare le procedure autorizzative in materia di edilizia in zona classificata sismica, procedere ad un adeguamento dell'art. 66 L.R. n. 27/2003 al nuovo contesto normativo di rilievo nazionale.

Con DGR n. 967/2020 sono state fornite ulteriori indicazioni transitorie, confermando fino al 31 dicembre 2020 le procedure regionali in materia di autorizzazioni "sismiche" di cui alla D.G.R. n. 2122/2005.

Riferimenti normativi

Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 66 – Procedure per la realizzazione degli interventi.

1. Nelle zone classificate sismiche e nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 “Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati.”, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, fermo restando l’obbligo di concessione edilizia, è tenuto a depositare presso il comune competente per territorio il progetto e la documentazione previsti dall’articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.”.

2. Il comune competente per territorio rilascia l’attestazione dell’avvenuto deposito di cui al comma 1 e restituisce copia vistata degli elaborati.

3. omissis

4. Il deposito del progetto di cui al comma 1 costituisce altresì denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica.

5. Il comune trasmette sollecitamente, e comunque con frequenza non inferiore alla settimana, alla struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici e difesa del suolo i progetti di cui al comma 1.

6. In applicazione dell’articolo 20, comma primo della legge 10 dicembre 1981, n. 741, le strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del suolo provvedono ad effettuare il controllo dei progetti anche con metodo a campione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, con possibilità di avvalersi di figure professionali qualificate nel settore esterne all’amministrazione, rilasciando l’autorizzazione all’inizio dei lavori, o richiedendo l’integrazione di documentazione a tal fine necessaria, entro sessanta giorni dalla trasmissione dei progetti e della relativa documentazione; decorso detto termine l’autorizzazione s’intende rilasciata, salvo che per le seguenti opere per le quali l’autorizzazione scritta all’inizio dei lavori è sempre necessaria:

- a) edifici di interesse strategico;
- b) opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
- c) edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
- d) lavori localizzati in “zona sismica 1”, di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e successive modifiche ed integrazioni.

[6 bis. Agli interventi nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, fermo restando le funzioni esercitate dai comuni ai sensi dell’articolo 87 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni.]

[6 ter. Le autorizzazioni previste dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 6 bis non si applicano ai progetti e alle opere di modesta complessità strutturale, privi di rilevanza per la pubblica incolumità, individuati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione sismica regionale di cui all’articolo 67.]

7. omissis

8. Per eventuali violazioni riscontrate dalle strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del suolo ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 64/1974, si applicano le procedure di cui al titolo terzo della legge stessa.

Art. 9 - Misure di semplificazione nei procedimenti di pagamento.

1. Per i contratti pubblici di servizi, forniture e noleggio attrezzature di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, nei procedimenti di pagamento non viene operata la ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi.

(Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti locali - Direzione Acquisti e AA.GG.)

Relazione

Il D.lgs. 56/2017 ha introdotto un emendamento all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, contenuto al comma 5 bis, che prevede: "In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva".

Tale disposizione ha la funzione di garantire, a tutela dei lavoratori, la regolarità contributiva che tra l'altro è già verificata in seguito al rilascio del certificato di collaudo o di verifica di conformità, attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

L'applicazione della norma in argomento risulta utile e necessaria negli appalti aventi ad oggetto i lavori pubblici, in quanto nell'esecuzione di questo tipo di contratti è sempre presente un alto tasso di manodopera, e risulta ugualmente necessaria, nel caso di appalti di servizi ad alto tasso di manodopera quali pulizie, portierato, vigilanza.

Del resto già il codice dei contratti all'art. 95, comma 3 lett. a) e all'art. 50, comma 6 distingue questo tipo di servizi dagli altri.

La tutela dei lavoratori nei contratti di servizi e forniture di modico valore, e comunque negli appalti di servizi sotto soglia comunitaria, si ritiene che la tutela dei lavoratori sia già sufficientemente garantita con il divieto di erogare qualsiasi pagamento prima della verifica sulla regolarità contributiva dell'operatore economico (acquisizione del DURC) nonché con la previsione dell'intervento sostitutivo da parte della pubblica amministrazione nel caso di irregolarità contributiva (art. 30, commi 5 e 6 del d.lgs. 50/2016) e si constata, pertanto, la necessità di circoscrivere l'applicazione di tale norma ai settori dei lavori pubblici e dei servizi ad alto tasso di manodopera, settori nei quali la tutela dei lavoratori è più significativa.

Con la presente proposta di legge si intende semplificare le procedure contabili ed amministrative sia per gli uffici pubblici che per gli operatori economici in quanto, dopo più di due anni di applicazione della suddetta norma nel settore dei servizi e delle forniture, sono emersi gli appesantimenti procedurali che l'applicazione della ritenuta di garanzia dello 0,5% comporta, anche per fatture di importo esiguo, del tutto sproporzionati al risultato di tutela che la norma si è posto. Gli uffici si sono

visti oberati da una continua e ricorrente corrispondenza con i piccoli operatori economici che non sono organizzati per gestire una contabilità separata relativa all'accantonamento dovuto all'applicazione della ritenuta, con conseguenti errori nella compilazione delle fatture, e quindi con l'allungamento dei tempi di pagamento e aggravio burocratico in particolare per gli operatori economici.

CAPO III - Disposizioni in materia di ambiente

Art. 10 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti."

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è sostituito dal seguente:

"2. Le competenze di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i), l) e m) sono esercitate mediante:

- a) deliberazione della Giunta regionale, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettere e), g) e m);*
- b) decreto del direttore di area competente, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettera h);*
- c) provvedimento del responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettere f), i) e l).".*"

(Area Tutela e Sicurezza del Territorio – Direzione Ambiente)

Relazione

In un'ottica di semplificazione e accelerazione delle procedure, con la modifica dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, si propone di attribuire le competenze inerenti l'approvazione di progetti di impianti di trattamento rifiuti (comma 1, lett. f) e la realizzazione e l'esercizio di impianti di ricerca e sperimentazione (comma 1, lett. l), ad oggi in capo alla Giunta regionale, alla Direzione regionale competente in materia di tutela dell'ambiente (comma 2, lett. c)).

Riferimenti normativi

Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti". Art. 4 - Competenze della Regione.

1. Le competenze della Regione, nel quadro dell'ordinamento statale vigente e, in particolare, dell'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo n. 22/1997 sono le seguenti:

- a) l'adozione di misure dirette alla riduzione alla fonte della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti;
- b) la promozione e stipulazione di accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
- c) la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui agli articoli 10 e 11, e del piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, di cui all'articolo 12, secondo le procedure stabilite dall'articolo 13;

- d) l'approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani, secondo le procedure stabilite dall'articolo 9;
 - e) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti mediante l'adozione di direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attività di controllo;
 - f) l'approvazione dei progetti, e loro eventuali modifiche, dei seguenti impianti:
 - 1) per le operazioni di smaltimento dei rifiuti speciali, individuate dall'allegato B, al decreto legislativo n. 22/1997, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numeri 2 e 5;
 - 2) per l'incenerimento dei rifiuti, come individuati ai punti D10 e D11 dell'allegato B al decreto legislativo n. 22/1997, o per l'utilizzazione principale degli stessi come combustibile o altro mezzo per produrre energia, come individuati al punto R 1 dell'allegato C al decreto legislativo n. 22/1997;
 - 2 bis) impianti per rifiuti urbani definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale come tattici, in quanto destinati a sopperire a situazioni di emergenza che si verificano nel territorio regionale;
 - g) omissis
 - h) il rilascio dell'autorizzazione a smaltire rifiuti urbani presso impianti ubicati fuori dal territorio provinciale di produzione degli stessi per un periodo limitato;
 - i) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il Regolamento del Consiglio 259/93/CEE del 1° febbraio 1993 attribuisce alle Autorità competenti di spedizione e di destinazione;
 - l) il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione;
 - m) la sottoscrizione, secondo le forme previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 22/1997, di apposite convenzioni con altre regioni, al fine di autorizzare, in via eccezionale, lo smaltimento di rifiuti urbani prodotti in Veneto in impianti ubicati fuori dal territorio regionale e lo smaltimento in impianti ubicati nel Veneto di rifiuti urbani prodotti in altre regioni, comprese le frazioni di rifiuti derivanti da raccolte differenziate o da operazioni di selezione e di pretrattamento.
2. Le competenze di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i), l) e n) sono esercitate mediante:
- a) deliberazione della Giunta regionale, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettere e), f), g), l) e n);
 - b) decreto del direttore di area competente, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettera h);
 - c) provvedimento del responsabile della struttura regionale competente alla tutela dell'ambiente, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettera i).

Art. 11 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale."

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 è sostituito dal seguente:

"1. Per le tipologie progettuali di cui all'Allegato II, Parte II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il parere richiesto è espresso dal Direttore di Area competente in materia di tutela dell'ambiente previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA."

(Area Tutela e Sicurezza del Territorio – Direzione Ambiente)

Relazione

In un’ottica di semplificazione e accelerazione delle procedure, con la modifica dell’articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4, in tema di partecipazione della Regione alla procedura di VIA di competenza statale, si propone di attribuire la competenza ad esprimere il parere in ordine alle tipologie progettuali di cui all’Allegato II, Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad oggi in capo alla Giunta regionale, al Direttore di Area competente in materia di tutela dell’ambiente, inalterata rimanendo la preventiva acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA.

Riferimenti normativi

Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.

Art. 19 - Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di competenza statale.

1. Per le tipologie progettuali di cui all’Allegato II, Parte II, del Decreto legislativo, il parere richiesto è espresso dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale VIA.

CAPO IV -Disposizioni in materia di protezione civile

Art. 12 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 “Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Veneto.”.

1. La rubrica dell’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 è così sostituita: “*Art. 2 - Promozione e funzionamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*”.

2. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 le parole: “*delle Associazioni dei volontari*” sono sostituite dalle seguenti: “*delle associazioni finalizzate al sostegno e alla promozione dei distaccamenti volontari*”.

3. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 dopo le parole: “*di cui al comma 1,*” sono inserite le seguenti: “*ed ai comuni sul cui territorio ricadono le sedi dei distaccamenti; la predisposizione dei bandi e la valutazione delle proposte di finanziamento sono effettuate*”.

(Area Tutela e Sicurezza del Territorio – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale)

Relazione.

Con la presente proposta si intende consentire la partecipazione di un maggior numero di soggetti, motivati a sostenere i distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco, anche se non appartenenti ad associazioni di volontariato. Si consente pertanto l’iscrizione all’elenco regionale anche ad associazioni non iscritte agli elenchi del terzo settore ma che abbiano specifica finalità di sostegno e promozione dei distaccamenti. Si prevede la possibilità di partecipare ai bandi anche per i comuni sui cui territori siano presenti distaccamenti volontari.

Viene quindi meglio definito il ruolo della direzione interregionale dei Vigili del Fuoco.

Riferimenti normativi

Legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 “Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Veneto”.

Art. 2 - Funzionamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce l’elenco regionale delle Associazioni dei volontari dei Vigili del Fuoco, definendone modalità e criteri d’iscrizione.

2. Al fine di migliorare le condizioni operative dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, predispone appositi bandi atti a finanziare l’acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche indispensabili per il corretto svolgimento delle mansioni attribuite. Nell’ambito degli strumenti di potenziamento rientrano gli interventi sugli immobili sede dei distaccamenti volontari. La partecipazione ai bandi è riservata ai soggetti di cui al comma 1, in accordo con la Direzione interregionale dei Vigili del Fuoco.

CAPO V - Disposizioni in materia di acque minerali e termali

Art. 13 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 10 ottobre 1989 , n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.”.

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 le parole: “di cui all'art. 53” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 13 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava””.

(Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Difesa del Suolo)

Riferimenti normativi

Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali."

Art. 4 - (Procedimento per l'approvazione del Piano).

1. Il Piano è adottato dalla Giunta regionale sentita la Commissione tecnica per le attività estrattive (C.T.R.A.E.) di cui all'art. 53.

2. Il Presidente della Giunta regionale provvede a darne notizia, tramite il Bollettino ufficiale della Regione, indicando le sedi in cui chiunque possa prenderne visione e, contestualmente, provvede a inviarlo al Governo, alle province, alle comunità montane e ai comuni interessati.

3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione, il Governo, le aziende, gli enti locali, le organizzazioni e le associazioni imprenditoriali e sociali nonché le gestioni uniche ove esistenti, possono far pervenire alla Giunta regionale eventuali osservazioni o proposte di modifica.

4. Entro i successivi 60 giorni, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il Piano adottato con le controdeduzioni alle proposte e osservazioni presentate e con le eventuali proposte di modifica.
5. Il Piano è approvato con delibera del Consiglio regionale.
6. Le varianti parziali, che non incidono sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali del Piano, sono deliberate dalla Giunta regionale, sentiti la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive, gli enti locali interessati e la competente Commissione consiliare.

Art. 14 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali."

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) l'indicazione della profondità di ricerca;";

b) dopo la lettera b), come sostituita dal presente comma, è aggiunta la seguente: *"b bis) l'oggetto della ricerca."*

2. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 è sostituito dal seguente:

"3. La domanda con i contenuti indicati al comma 1 è contestualmente depositata presso il comune interessato dall'attività che entro quindici giorni provvede a darne notizia al pubblico mediante pubblicazione sui propri siti informatici ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" per quindici giorni, decorsi i quali possono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali osservazioni e opposizioni entro i successivi trenta giorni."

3. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il possesso dell'area di ricerca;";

b) dopo la lettera b), come sostituita dal presente comma, è aggiunta la seguente: *"b bis) l'ordine temporale di presentazione delle domande."*

(Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Difesa del Suolo)

Riferimenti normativi

Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali."

Articolo 8 - Domanda.

1. La domanda per ottenere il permesso di ricerca è presentata alla Giunta regionale e deve contenere:

a) l'indicazione dell'area in cui si intendono svolgere le ricerche, individuata su planimetrie a scala 1:5.000;

b) l'oggetto della ricerca.

2. Alla domanda devono essere allegati:

a) un programma di massima dei lavori di ricerca, con l'indicazione della spesa prevista e dei mezzi di finanziamento;

b) i documenti che il richiedente ritiene utili a comprovare la propria capacità tecnica ed economica.

3. Qualora il permesso di ricerca sia richiesto da una società, alla domanda devono essere allegati: copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché un certificato del Tribunale dal quale risultino nominativamente le cariche sociali.

4. Due o più domande di permesso di ricerca sono considerate concorrenti quando ricadono nella stessa area o presentino interferenze nelle aree interessate dalla ricerca.

5. In caso di domande in concorrenza, costituiscono elementi di preferenza, nell'ordine:

a) il giudizio sull'idoneità tecnico-economica;

b) a parità di idoneità:

1) il possesso dell'area di ricerca;

2) le domande presentate da enti locali territoriali, singoli o associati, nel cui territorio ricade l'area della ricerca;

3) l'ordine temporale di presentazione delle domande.

Art. 15 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali."

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, le parole: *"e i comuni interessati che dovranno esprimere il parere entro 30 giorni dalla data del deposito della domanda di cui all'art. 26. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende positivamente acquisito."*, sono sostituite dalle seguenti: *" , alla cui riunione è invitato il comune interessato dalla ricerca."*

2. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: *" , che deve essere stabilito o eletto nella provincia in cui si trova l'area della ricerca "* sono soppresse;

b) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e bis) la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie da presentare sulla base del costo stimato per una corretta ricomposizione dell'area, nel caso in cui la stessa non sia oggetto di successiva concessione, e dell'importo di una annualità del diritto proporzionale previsto alla lettera c)."

3. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 è sostituito dal seguente:

"5. Le varianti del programma dei lavori, per la stessa area di ricerca, sono approvate dalla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; le varianti si intendono approvate trascorso tale termine."

(Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Difesa del Suolo)

Riferimenti normativi

Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali."

Articolo 9 - Rilascio

1. Il permesso di ricerca è rilasciato dalla Giunta regionale, in conformità al Piano e ai piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali, sentita la

C.T.R.A.E. e i comuni interessati che dovranno esprimere il parere entro 30 giorni dalla data del deposito della domanda di cui all' art. 26. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende positivamente acquisito. Il permesso di ricerca ha come oggetto:

- a) la captazione di un'acqua avente per origine polle sorgive o falde sotterranee;
- b) il prelevamento di campioni e l'effettuazione sugli stessi di esami al fine di accertarne le caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche, nonché le proprietà favorevoli alla salute;
- c) lo svolgimento di indagini idrogeologiche sulla presumibile area di alimentazione, nonché sulla più opportuna individuazione dell'area di protezione idrogeologica, atta a salvaguardare la sorgente e le falde ai fini di una loro adeguata e corretta utilizzazione.

2. Esso riguarda, di norma, un' area non eccedente i 300 ettari e non può avere una validità superiore a tre anni.

3. Il provvedimento di permesso di ricerca contiene:

- a) l'indicazione del titolare e del suo domicilio, che deve essere stabilito o eletto nella provincia in cui si trova l'area della ricerca;
- b) la natura, l'estensione e la durata del permesso di ricerca;
- c) l'indicazione del diritto proporzionale annuo che il titolare deve pagare ai sensi del penultimo comma del presente articolo;
- d) l'approvazione del programma dei lavori riguardanti la ricerca;
- e) ogni altra prescrizione necessaria alla corretta effettuazione della ricerca.

4. Al provvedimento è allegata una planimetria dell'area della ricerca come delimitata dalla Giunta regionale.

5. Le varianti del programma dei lavori, per la stessa area di ricerca, non sono soggette alla pubblicazione di cui all' articolo 26, sono approvate dalla Giunta regionale, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; le varianti si intendono approvate trascorso tale termine.

6. Il ricercatore deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo di euro 30.000,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso per le acque minerali e di sorgente e il diritto proporzionale annuo di euro 500,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso per le acque termali.

7. In caso di cessazione del permesso, al ricercatore non spetta alcun rimborso del diritto corrisposto per l'anno in corso.

Art. 16 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali."

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera e) le parole: "*limitatamente alle imprese individuali.*", sono sostituite dal segno di interpunzione: " ; ";
- b) dopo la lettera e), come modificata dal presente comma, è aggiunta la seguente: "*e bis) una documentazione con le indicazioni di massima degli emungimenti previsti, della tipologia di utilizzo e delle principali opere e attività previste.*".

2. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è sostituito dal seguente:

“2. La domanda con i contenuti indicati al comma 1, lettere c) ed e bis) è contestualmente depositata presso il comune interessato dall’attività che entro quindici giorni provvede a darne notizia al pubblico mediante pubblicazione sui propri siti informatici ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” per quindici giorni, decorsi i quali possono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali osservazioni e opposizioni entro i successivi trenta giorni.”.

(Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Difesa del Suolo)

Riferimenti normativi

Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali."

Articolo 12 - Domanda

1. La domanda per ottenere la concessione è presentata alla Giunta regionale con i seguenti allegati:

- a) il programma generale di coltivazione, nel quale devono essere indicate le opere e le attività necessarie per una razionale coltivazione del giacimento, la spesa prevista, i mezzi per farne fronte e i tempi di attuazione;
- b) lo studio di dettaglio, effettuato da un geologo o dal direttore tecnico della gestione unica, ove esiste, anche in riferimento al Piano, relativo al bacino idrogeologico, che sia comunque corredato da un rilievo litologico e idrogeologico, comprendente la ricostruzione della falda nei suoi elementi idrogeologici, nei suoi elementi tettonico- strutturali, nonché dei dati relativi alle perforazioni eseguite e alle eventuali campagne geofisiche effettuate;
- c) le planimetrie a scala 1:5.000 con l'indicazione del perimetro della concessione e della zona di protezione idrogeologica della sorgente;
- d) i certificati degli accertamenti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici, nonché relazioni delle ricerche farmacologiche e cliniche, effettuate presso laboratori e istituti abilitati a ciò espressamente autorizzati dal Ministero della Sanità con il relativo parere del Settore igiene pubblica dell'unità locale socio-sanitaria, competente per territorio;
- e) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, limitatamente alle imprese individuali.

2. Qualora la concessione sia richiesta da una società si applica il comma 3 dell'articolo 8.

3. La domanda di ampliamento della superficie di concessione è assoggettata alla procedura di rilascio di nuova concessione.

Art. 17 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.”.

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, sono aggiunte le parole: “, *in applicazione delle procedure e modalità di evidenza pubblica di cui al comma 1 dell’articolo 14*”.

2. Al comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: *“e del suo domicilio, stabilito o eletto nella provincia in cui ricade la concessione”* sono soppresse;

b) dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

“l bis) la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie stimate sulla base dei costi per la corretta ricomposizione dell'area e dell'importo del versamento di almeno due annualità del diritto proporzionale previsto alla lettera f). Detto deposito cauzionale dovrà essere adeguato ogni quadriennio, su base ISTAT.”.

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, abrogato dal comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 28 del 1996, è aggiunto il seguente:

“4 bis. Il concessionario ha l'obbligo di comunicare alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali le eventuali variazioni delle cariche sociali nonché le modificazioni dello statuto entro trenta giorni dalla loro approvazione.”.

4. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è abrogato.

(Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Difesa del Suolo)

Riferimenti normativi

Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali."

Articolo 13 - Rilascio

1. La concessione è rilasciata dalla Giunta regionale a chi possieda la capacità tecnica ed economica a condurre l'impresa in relazione al programma dei lavori e al loro prevedibile sviluppo.

2. Il provvedimento di concessione contiene:

a) la denominazione della concessione e l'indicazione del concessionario e del suo domicilio, stabilito o eletto nella provincia in cui ricade la concessione;

b) la durata della concessione, determinata in rapporto dell'entità degli impianti programmati e comunque non superiore a 21 anni. La Giunta regionale è delegata ad assumere criteri e modalità per raccordare la temporalità delle concessioni in essere a quella prevista per le nuove;

c) la natura, l'estensione e la delimitazione della concessione, nonché la delimitazione dell'area di protezione idrogeologica;

d) l'approvazione del programma generale di coltivazione;

e) le eventuali prescrizioni sull'eduzione dell'acqua;

f) la determinazione del diritto proporzionale annuo che il concessionario deve pagare ai sensi dell'art. 15;

g) l'ammontare del premio e delle indennità eventualmente dovuti al ricercatore ai sensi del comma 3 dell'art. 14;

h) ogni altra prescrizione necessaria alla corretta utilizzazione della risorsa;

i) l'importo della tassa di concessione regionale;

l) l'eventuale canone d'uso delle pertinenze di cui al comma 3 dell'art. 15.

3. Al provvedimento sono uniti una planimetria in scala 1:5.000 e il verbale di delimitazione della concessione.

4. (omissis).

5. Qualora la concessione sia accordata a una società, questa ha l'obbligo di comunicare alla Giunta regionale le eventuali variazioni delle cariche sociali nonché le modificazioni dello statuto entro 30 giorni dalla loro approvazione.

5 bis. Lo stato delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento è soggetto a verifica biennale. A seguito della verifica la Giunta regionale può modificare il provvedimento di concessione.

Art. 18 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali."

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce le procedure e le modalità di evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni, in sintonia con i principi comunitari di concorrenza e libertà di stabilimento, tenendo conto dell'ordine di preferenza indicato all'articolo 8, comma 5."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

"1 bis. In caso di pluralità di domande, su tutta o parte dell'area interessata dalla richiesta di concessione, è accordata la preferenza secondo i criteri definiti al comma 1."

(Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Difesa del Suolo)

Riferimenti normativi

Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali."

Articolo 14 - Criteri di rilascio

1. In caso di pluralità di domande, su tutta o parte dell'area interessata dalla richiesta di concessione, è accordata la preferenza:

a) al ricercatore, ovvero alla società, nella quale lo stesso abbia una partecipazione, fatto salvo il possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnica ed economica;

b) in via successiva, secondo i criteri indicati al comma 5 dell' art. 8.

2. Quando la concessione sia rilasciata a soggetto diverso dal ricercatore, questi ha diritto a un premio in relazione alla rilevanza del giacimento, alla quantità, all'uso dell'acqua e alla durata della concessione nonché a una indennità in ragione delle opere utilizzabili da corrispondersi da parte del concessionario.

3. L'ammontare del premio e dell'indennità, qualora non siano concordati tra il ricercatore e il concessionario, sono provvisoriamente determinati dalla Giunta regionale nel provvedimento di concessione e devono essere pagati entro tre mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. In ogni caso il concessionario, prima di iniziare i lavori, deve dare alla Giunta regionale la prova dell'eseguito pagamento o del deposito della somma stessa presso la Tesoreria regionale.

Art. 19 - Modifica all'articolo 18 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali."

1. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, le parole: "*competente Commissione consiliare*" sono sostituite dalle seguenti: "*C.T.R.A.E. di cui all'articolo 13 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13*".

(Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Difesa del Suolo)

Riferimenti normativi

Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali."

Articolo 18 - Programma dei lavori

1. Il concessionario, entro il mese di novembre di ciascun anno, deve presentare alla Giunta regionale e, per conoscenza, ai comuni interessati il programma dei lavori per l'anno successivo.
2. In tale programma deve essere contenuta oltre all'eventuale richiesta per l'apertura di nuovi pozzi, per la captazione di nuove sorgenti e per la somministrazione a terzi di acque minerali e termali, anche quella per ogni intervento di straordinaria manutenzione riguardante la miniera e le sue pertinenze. Devono altresì essere comunicate le eventuali variazioni dell'elenco concernente le pertinenze di cui all'articolo 16.
3. La Giunta regionale, avuto riguardo alla situazione generale della risorsa e a quella particolare del giacimento, approva, sentita la competente Commissione consiliare, il programma annuale entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla sua presentazione, disponendo le eventuali varianti.
4. I programmi annuali, approvati e non iniziati entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, sono considerati decaduti.
5. Durante il corso di attuazione dei programmi annuali, qualora si verificassero situazioni di particolare emergenza, possono essere approvate dalla Giunta, entro 30 giorni dalla data di arrivo delle relative richieste, eventuali varianti ai programmi dei lavori già approvati.
6. L'inutile decorso dei termini di cui ai commi 3 e 5, comporta l'approvazione del programma o delle varianti.

Art. 20 - Modifica all'articolo 23 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali."

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, le parole: "*e 26*" sono sostituite dalle seguenti: "*e 13*".

(Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Difesa del Suolo)

Riferimenti normativi

Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali."

Articolo 23 - Nuova concessione a seguito di rinuncia o decadenza

1. La Giunta regionale può procedere a nuova concessione del bene che sia stato oggetto di rinuncia o di decadenza secondo quanto disposto dagli artt. 12 e 26, anche

se su di essa siano iscritte ipoteche. In tal caso deve essere posto a carico del nuovo concessionario l'obbligo della preventiva tacitazione dei creditori iscritti e l'osservanza delle altre garanzie ritenute opportune nell'interesse dei terzi.

2. Entro il termine perentorio di un anno dalla trascrizione del provvedimento di accettazione della rinuncia o di pronuncia della decadenza, i creditori ipotecari possono far valere i loro diritti, anche se il termine pattuito non sia scaduto, promuovendo la vendita all'asta della concessione per la quale non si sia provveduto ai termini del comma

1. In tal caso, il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, soddisfatti i creditori ipotecari o privilegiati, spetta alla Regione.

3. Si applica all'aggiudicatario la disposizione contenuta nel comma 6 dell'art. 21.

4. Trascorso l'anno, nessuna altra azione è proponibile sulla concessione.

5. Parimenti, se non si presenta alcun offerente alla vendita all'asta, il bene rimane libero di ogni peso.

Art. 21 - Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali."

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, la parola: "*rinnovi*," è soppressa.

2. Al comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, la parola: "*rinnovano*," è soppressa.

(Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Difesa del Suolo)

Riferimenti normativi

Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali."

Articolo 27 - Pubblicità dei provvedimenti

1. I provvedimenti di rilascio del permesso di ricerca, della concessione, nonché le relative proroghe, rinnovi, ampliamenti, suddivisioni e trasferimenti per atto tra vivi o « mortis causa », le dichiarazioni di cessazione della concessione, le dichiarazioni di pubblica utilità di cui all' art. 19 sono pubblicate per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. I provvedimenti che accordano, rinnovano, ampliano, suddividono e trasferiscono per atto tra vivi o « mortis causa » la concessione e che ne pronunciano la cessazione, sono trascritti all'Ufficio della competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Art. 22 - Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali."

1. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "*o del suo rinnovo*" sono soppresse;

b) la parola: "*rinnovo*" è sostituita dalle seguenti: "*differimento della scadenza della concessione*".

2. Il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è sostituito dal seguente:

“3. Al titolare che abbia presentato domanda di differimento prima della scadenza del termine della concessione può essere accordato il differimento della scadenza della concessione fino alla conclusione delle procedure avviate in applicazione delle direttive di cui al comma 1 dell’articolo 14. Al titolare della concessione che non ha provveduto agli adempimenti di cui all’articolo 15 non può essere rilasciata nuovamente la concessione.”.

3. Il comma 4 dell’articolo 32 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è abrogato.

(Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Difesa del Suolo)

Riferimenti normativi

Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali."

Articolo 32 - Scadenza del termine

1. Alla scadenza del termine o della sua proroga, il titolare di permesso deve lasciare la zona di ricerca libera da attrezzi e impianti e sistemata dal punto di vista ambientale. In difetto, provvede il Presidente della Giunta regionale addebitando le spese al titolare cessato.

2. Alla scadenza del termine della concessione o del suo rinnovo, il titolare che non ha presentato domanda di rinnovo consegna il bene e le relative pertinenze all'Amministrazione regionale, che adotta i provvedimenti di cui al comma 1 dell'art. 22.

3. In caso di scadenza del termine della concessione, il titolare che abbia presentato domanda almeno un anno prima della scadenza, ai sensi degli artt. 12 e 26, e abbia eseguito interamente il programma di coltivazione e tutti gli altri obblighi conseguenti, ha titolo al rinnovo della concessione. In caso contrario si applicano le disposizioni contenute al Capo III del Titolo II.

4. Il rinnovo è disposto con provvedimento della Giunta regionale continuando a valere le eventuali ipoteche precedentemente autorizzate e iscritte.

5. Se alla scadenza del termine la concessione sia rilasciata ad altri, la consegna del bene e relative pertinenze dall'uno all'altro concessionario deve farsi con l'intervento di un funzionario del Dipartimento competente in materia di acque minerali e termali.

6. In caso di disaccordo delle parti, il Presidente della Giunta regionale determina, con proprio decreto, l'ammontare della somma da pagarsi in corrispettivo degli oggetti destinati alla coltivazione, che possono essere separati senza pregiudizio del bene oggetto della concessione e che il nuovo concessionario intenda ritenere.

7. La somma deve essere depositata presso la Tesoreria regionale.

8. Il corrispettivo per l'uso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario è stabilito nel provvedimento di concessione.

9. Analogamente a quanto previsto dai precedenti commi, per la consegna del bene e delle sue pertinenze, si procede anche nel caso di nuovo conferimento della concessione in seguito a decadenza o rinuncia del precedente concessionario.

Art. 23 - Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali."

1. Al comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: *"telegraficamente al Dipartimento"* sono sostituite dalle seguenti: *"alla struttura"*;
- b) le parole: *"lo stesso Dipartimento"* sono sostituite dalle seguenti: *"la stessa struttura"*.

(Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Difesa del Suolo)

Riferimenti normativi

Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali."

Art. 52 - (Installazione di apparecchiature di misura)

1. I titolari di concessione attualmente in esercizio hanno l'obbligo di presentare - entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge - alla Giunta regionale i progetti relativi al posizionamento e installazione degli strumenti di misurazione di cui alla lettera

a) dell' art. 17 e di procedere alla loro definitiva messa in opera entro 180 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'approvazione da parte della Giunta regionale, dei progetti medesimi.

2. I dispositivi suddetti devono essere costantemente tenuti in efficienza, essere situati in posizioni facilmente accessibili e il loro controllo sempre effettuabile su semplice richiesta verbale dei funzionari incaricati del controllo.

3. Tutti i pozzi o le sorgenti attivi esistenti nell'ambito di una medesima concessione mineraria dovranno essere collegati a uno o più misuratori automatici dei volumi (contatori); questi ultimi dovranno essere in numero almeno pari al numero degli stabilimenti alimentati.

4. Al fine del puntuale controllo dell'uso della risorsa, i titolari di concessioni minerarie dovranno in qualsiasi momento adeguarsi alle specificazioni tecniche relative alle modalità di controllo dell'emungimento che saranno deliberate dalla Giunta regionale.

5. Nel caso si rendessero necessari, per guasto o difettoso funzionamento, interventi urgenti sugli strumenti di misurazione di cui alla lettera a) dell' art. 17, il concessionario è tenuto a notificarli telegraficamente al Dipartimento regionale competente in materia di acque minerali e termali e a effettuarli in conformità a quanto segnalato, salvo il caso che lo stesso Dipartimento non disponga diversamente entro 24 ore dalla notificazione.

Art. 24 - Abrogazione di alcune disposizioni della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali."

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40:

- a) l'articolo 26;
- b) il comma 5 dell'articolo 55.

(Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Difesa del Suolo)

Riferimenti normativi

Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali."

Articolo 26 - Pubblicazione delle domande

1. Copia della domanda inviata alla Giunta regionale per il permesso di ricerca o per la concessione di acque minerali o termali è contestualmente depositata anche presso i Comuni interessati dall'attività.
2. Entro otto giorni dalla data del deposito, il comune pubblica la domanda all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
3. Fino al decimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2 possono essere presentate al Comune da enti privati e pubblici o da singoli cittadini, osservazioni od opposizioni.
4. Entro 60 giorni dalla data di deposito della domanda, il Comune invia alla Giunta regionale le eventuali osservazioni od opposizioni utilmente presentate.
5. Nel caso di trasformazione di un permesso di ricerca in concessione ovvero di rinnovo o di rilascio di nuova concessione a seguito di rinuncia, decadenza o scadenza del termine, la domanda è presentata direttamente alla Giunta regionale senza l'applicazione delle procedure di cui al presente articolo e al comma 1 dell'art. 9.

Articolo 55 - Norme transitorie

1. La Giunta regionale può rilasciare, su richiesta degli interessati, autorizzazioni provvisorie per l'esercizio delle attività di cui all'art. 39, in attesa dell'emanazione da parte del Ministero della sanità del riconoscimento di cui al comma 2 dell'art. 38.
2. Coloro che esercitano le attività di cui al comma 1 dell'art. 39, devono presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge copia delle autorizzazioni previste nel Titolo III e, qualora non ne siano in possesso, entro lo stesso termine devono presentare apposita domanda, ai sensi dell'art. 38, per il rilascio della prescritta autorizzazione.
3. Fino all'approvazione dei piani per l'utilizzazione delle acque minerali o termali, di cui all'art. 5, resta in vigore Piano di utilizzazione della risorsa termale (P.U.R.T.), approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 1111 del 23 aprile 1980 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Eventuali modifiche al provvedimento n. 1111 del 23 aprile 1980 che intervengano dopo l'approvazione della presente legge e prima del piano di area corrispondente, saranno approvate con apposito provvedimento del Consiglio regionale.
5. Fino alla approvazione dei piani di area di cui all'art. 5 i nuovi permessi di ricerca o le nuove concessioni sono rilasciate dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

Art. 25 - Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali."

1. Nelle seguenti disposizioni il riferimento alla Giunta regionale si intende sostituito con quello di struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali:

- a) comma 1 dell'articolo 8, come modificato dalla presente legge;

- b) commi 1, 4 e 5 dell'articolo 9, come modificato dalla presente legge;
- c) comma 1 dell'articolo 10;
- d) comma 2 dell'articolo 11;
- e) comma 1 dell'articolo 12, come modificato dalla presente legge;
- f) commi 1 e 5 bis dell'articolo 13, come modificato dalla presente legge;
- g) commi 3 e 4 dell'articolo 14, come modificato dalla presente legge;
- h) commi 4 e 5 dell'articolo 16;
- i) lettera d) del comma 1, commi 4 e 6 dell'articolo 17;
- j) commi 1 e 3 dell'articolo 18, come modificato dalla presente legge;
- k) commi 2 e 4 dell'articolo 21;
- l) comma 1 dell'articolo 23, come modificato dalla presente legge;
- m) comma 1 dell'articolo 24;
- n) commi 1 e 5 dell'articolo 29;
- o) comma 2 dell'articolo 30;
- p) comma 4 dell'articolo 32, come modificato dalla presente legge;
- q) commi 1 e 5 dell'articolo 33;
- r) comma 1 dell'articolo 34;
- s) comma 2 dell'articolo 36;
- t) comma 1 dell'articolo 37;
- u) commi 1 e 2 dell'articolo 38;
- v) commi 1 e 4 dell'articolo 39;
- w) lettera d) del comma 2 dell'articolo 40;
- x) comma 1 dell'articolo 43;
- y) comma 1 dell'articolo 47;
- z) comma 6 dell'articolo 50.

2. Nelle seguenti disposizioni il riferimento al Presidente della Giunta regionale si intende sostituito con quello di struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali:

- a) comma 2 dell'articolo 17;
- b) commi 1 e 2 dell'articolo 22;
- c) comma 1 dell'articolo 24;
- d) comma 3 dell'articolo 28;
- e) comma 1 dell'articolo 30;
- f) commi 1 e 6 dell'articolo 32, come modificato dalla presente legge;
- g) comma 4 dell'articolo 33;
- h) comma 3 dell'articolo 37;
- i) comma 1 dell'articolo 48;
- l) comma 5 dell'articolo 50.

3. Al comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, come modificato dalla presente legge, la parola: "*Giunta*" è sostituita dalle seguenti: "*struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali*".

4. Al comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 le parole: "*Al Presidente della Giunta regionale che la esercita mediante il dipartimento competente in materia di acque minerali e termali, o altra struttura regionale*" sono sostituite dalle seguenti: "*struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali*".

5. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 le parole: "*o con atto separato del Presidente della Giunta regionale*" sono soppresse.

6. Nelle seguenti disposizioni il riferimento al dipartimento competente in materia di acque minerali e termali si intende sostituito con quello di struttura regionale competente in materia di acque minerale e termali:

- a) lettera b) comma 1 dell'articolo 17;
- b) comma 3 dell'articolo 30;
- c) comma 5 dell'articolo 32, come modificato dalla presente legge;
- d) comma 3 dell'articolo 33.

(Area Tutela e Sicurezza del territorio - Direzione della Difesa del suolo)

Relazione

Con la L.R. 10 ottobre 1989 n.40, la Regione disciplina la ricerca, coltivazione e l'utilizzo delle risorse idrotermominerali distinte in acque minerali per imbottigliamento e in acque termali ad uso curativo.

La suddetta legge regionale individua, tra l'altro, l'iter amministrativo per il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni minerarie e per il rinnovo di quest'ultime. Il comma 3 dell'articolo 32 della citata legge, inoltre, stabilisce che alla scadenza del termine di concessione il titolare che abbia presentato domanda almeno un anno prima, e abbia eseguito interamente il programma di coltivazione e tutti gli altri obblighi conseguenti, ha titolo al rinnovo della concessione.

Al riguardo bisogna evidenziare come la normativa comunitaria 2006/123/CE inerente i servizi nel mercato interno (la cd direttiva Bolkestein) e il relativo D.lgs. 26 marzo 2010,

n. 59 di recepimento, prevedano che "l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie" e che, "nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi".

L'applicazione di tali norme anche alla fattispecie dei permessi di ricerca e delle concessioni disciplinati dalla legge regionale in parola rende necessario procedere all'adeguamento della legge stessa, riformulando oltre l'articolo citato alcuni altri articoli con l'obiettivo, tra l'altro, di demandare alla Giunta regionale la definizione puntuale delle modalità e procedure da seguire, anche nell'ottica dello snellimento, della riduzione degli adempimenti e del contenimento dei costi a carico delle imprese, nel rispetto dell'imparzialità dell'operato pubblico.

Per tali ragioni occorre intervenire in particolare sugli artt. 8 e 9 che disciplinano il procedimento per il rilascio dei permessi di ricerca e sugli artt. 12 e 13 che disciplinano il procedimento per il rilascio delle concessioni oltre che sull'art. 14 relativo ai criteri per il rilascio dei suddetti permessi e concessioni.

Alla luce della necessità di semplificare i procedimenti inerenti i permessi di ricerca e le concessioni occorre attribuire alla struttura regionale competente le funzioni di ordinaria amministrazione che la legge attualmente pone in capo alla Giunta regionale e al Presidente della stessa. Inoltre occorre intervenire, per le stesse ragioni, anche sull'art. 18 inerente i programmi dei lavori spostando le valutazioni

degli stessi dalla commissione consiliare competente del consiglio regionale alla commissione tecnica regionale per le attività estrattive.

Infine si rende necessario il raccordo delle disposizioni modificate con il resto dell'impianto normativo mediante l'abrogazione dell'art. 26 e del comma 5 dell'articolo 55, e le modifiche agli artt. 23, 27, 32 e 52 della L.R. 40/1989.

Infine si è provveduto ad aggiornare tutta la disciplina sostituendo gli organi politici, Giunta regionale e Presidente della Giunta regionale, con la struttura competente in materia di acque minerali e termali, in quanto trattasi di attività prettamente gestionale.

CAPO VI Disposizioni finali

Art. 26 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 27 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di governo del territorio	5
Art. 1 - Modifica all'articolo 14 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio."	5
Art. 2 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 "Disposizioni in materia di condono edilizio."	7
CAPO II - Disposizioni in materia di viabilità, lavori pubblici e appalti	9
Art. 3 - Modifiche all'articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112." e successive modificazioni.	9
Art. 4 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale. .	12
Art. 5 - Modifica all'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale"	13
Art. 6 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche."	14
Art. 7 - Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche."	18
Art. 8 - Modifiche all'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche."	20
Art. 9 - Misure di semplificazione nei procedimenti di pagamento. .	24
CAPO III - Disposizioni in materia di ambiente	25
Art. 10 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti."	25
Art. 11 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale."	26
CAPO IV - Disposizioni in materia di protezione civile	27
Art. 12 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 "Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Veneto."	27
CAPO V - Disposizioni in materia di acque minerali e termali	28
Art. 13 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali."	28
Art. 14 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali."	29

Art. 15 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.".....	30
Art. 16 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.".....	31
Art. 17 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.".....	32
Art. 18 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.".....	34
Art. 19 - Modifica all'articolo 18 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.".....	35
Art. 20 - Modifica all'articolo 23 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.".....	35
Art. 21 - Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.".....	36
Art. 22 - Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.".....	36
Art. 23 - Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.".....	38
Art. 24 - Abrogazione di alcune disposizioni della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.".....	38
Art. 25 - Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.".....	39
CAPO VI Disposizioni finali.....	42
Art. 26 - Clausola di neutralità finanziaria.	42
Art. 27 - Entrata in vigore.....	42